



# Comune di BASCIANO

(Provincia di Teramo)

c.a.p. 64030 - tel. 0861/650156 r.a. - fax 0861/650927

## SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Certificato n. **25/2021**

Prot n. **5662**

Basciano, li 29/09/2021

MARCA DA BOLLO €16,00  
n. 01192155542556  
del 08/09/2021

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del Servizio, in riferimento all'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica per i terreni di seguito specificati, presentata in data 20/09/2021, Prot. n.5379 - da Luigi Pupo [REDACTED] ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il P.R.E. vigente, approvato definitivamente con Delibera di C.C. n° 31 del 22.11.2003 e pubblicato sul B.U.R.A. n°1, ordinario del 16.01.2004;

### CERTIFICA

la destinazione urbanistica segnata a fianco della relativa particella, ivi compreso il **sub 4** richiesto:

Foglio	Particella	Ricade	Strumento	Zona
3	408	100,0%	PRE	7.5
		100,0%	RI	12.4
		100,0%	ZSA	4

**Strumento PRE:** Piano Regolatore Esecutivo

**Zona 7.5:** Articolo 7.5 N.T.A.

### ART.7 ZONE PRODUTTIVE:

Le zone produttive sono dislocate in diverso modo sul territorio, tanto da risultare a volte integrate con il tessuto urbano residenziale e a volte collocate in zone specifiche secondo la loro particolarità.

Sono individuate cinque diverse sottozone:

1. Commerciale-Direzionale di recente formazione;
2. Commerciale-Direzionale di nuovo impianto;
3. Turistica ricettiva di nuovo impianto;
4. Industriale-Artigianale di recente formazione;
5. Industriale-Artigianale di nuovo impianto.

### 7.5 – Industriale-Artigianale di recente formazione:

Sono aree urbanizzate in via di completamento destinate prevalentemente ad attività specializzate (industrie, laboratori artigianali, residenze di servizio, ecc.) all'interno e/o limitrofe al centro abitato.

Gli interventi del tipo diretto e sono regolati dai seguenti parametri urbanistici:

- Sc = rapporto massimo di copertura = ..... 0,50 mq/mq;
- H = altezza massimo dell'edificio = ml 8,50 con esclusione dei volumi tecnologici e delle attività che richiedono altezze maggiori;
- VI= indice di visuale libera = .....0,50 ml/ml;

- D =
  - a. distacco tra edifici = ..... ml 10,00;
  - b. distacco dai confini stradali = ml 10,00; comunque, vanno sempre rispettate le distanze previste dal Codice della Strada;
  - c. distacco dai confini urbanistici = ml 5,00 elevato a ml 15,00 per le aree in aderenza alle zone residenziali;
- distacco dai confini di proprietà = ..... ml 5,00;
- P2= Parcheggi privati di uso pubblico = ..... 0,25 mq/mq di Se;
- P3= Parcheggi privati di pertinenza degli edifici = .....0,30 mq/mq di Se;

In deroga alle distanze dai confini stradali le cabine elettriche e gas-metano a servizio dell'azienda possono essere costruite a ml 3,00 dal confine stradale. Per le aree prive di collegamento diretto con la viabilità pubblica di P.R.E., il progetto edilizio deve contenere tale previsione con adeguati spazi di manovra in modo da rendere accessibili e funzionali tali aree.

Gli usi consentiti sono:

- edifici produttivi (artigianali e industriali) con l'esclusione delle industrie insalubri di prima classe, assemblaggio, magazzini di stoccaggio, depositi (anche delle imprese edili con sede nel territorio comunale) e uffici; inoltre, sono consentiti spacci aziendali per la vendita e l'esposizione dei prodotti (max del 30% della Se complessiva). Gli scarichi solidi, liquidi e aeriformi devono rispettare le leggi vigenti in materia (n° 319/76, n°650/79 e n°615/66);
- impianti a rete pubblici o di pubblico interesse e relativi accessori (cabine, serbatoi, etc.) destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gasmetano e allo smaltimento di liquami (fognature e fosse biologiche);
- residenza per il proprietario o personale di custodia di "Se" max 150 mq, per ogni intervento con superficie fondiaria pari o superiore a mq 1.000.

Le "prescrizioni esecutive per l'attuazione della zona industriale-artigianale Zampitto", fanno parte integrante del presente articolo. Nelle aree soggette a rischio di inondazione, fino a quando il Consiglio Regionale d'Abruzzo non avrà eliminato o modificato detto vincolo ai sensi dell'art. 4 della normativa di attuazione del "piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato" (B.U.R.A. n° 30 straordinario del 22/09/2000), sono esclusivamente consentiti, previo studio di compatibilità idraulica approvato dall'Autorità idraulica competente:

- interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
- interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n°457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, nonché gli interventi le cui superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area;
- manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area.

**Strumento RI:** Rischio di inondazione

**Zona 12.4:** Art.12.4 N.T.A.

#### **12.4 – Rischio di inondazione:**

Nelle aree a rischio di inondazione non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. In tali aree, devono essere eliminati e rilocalizzati le attività e i manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità previste per le varie zone dal P.R.E.

**Strumento ZSA:** Microzonazione Sismica

**Zona 4:** Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali

Zona 4

Il presente certificato non tiene conto di eventuali vincoli, prescrizioni e/o limitazioni di natura ambientale e di tutela del territorio contenuti in altre disposizioni del PRE e/o imposte da Leggi Regionali o Nazionali o da Piani Urbanistici sovraordinati.

Per quanto non specificato, si fa riferimento alla Legge Regionale n° 18/83, nel testo vigente. Si riportano di seguito, in copia:

Si rilascia il presente atto ai fini: Uso notarile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Donato D'Evangelista

